

CONVENZIONE TRA  
IL COMUNE DI PUMENENGO

E  
L'ESERCIZIO COMMERCIALE \_\_\_\_\_

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI *VOUCHER* MULTIUSO/BUONI SPESA  
COMUNALI (Emessi ai sensi dell'articolo 6-quater del Dpr 633/1972) A FAVORE DEI  
RESIDENTI A PUMENENGO

Addì \_\_\_\_\_, in Pumenengo

TRA

Il Comune di Pumenengo Codice fiscale /P.I. 83001610167/01005590169, nella persona  
di BARELLI MAURO, nato/a PUMENENGO il 08 MARZO 1959 C.F. BRLMRA59C08H091A che  
interviene al presente atto in qualità di SINDACO

E  
l' \_\_\_\_\_ esercizio \_\_\_\_\_ commerciale  
\_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ Via

P.IVA \_\_\_\_\_ nella persona del/della  
Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a

Il \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di  
\_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 ottobre 2023 di approvazione  
del nuovo schema di convenzione tra il Comune di Pumenengo (BG) e l'esercizio commerciale **PER  
L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEI *VOUCHER* MULTIUSO/BUONI SPESA COMUNALI  
(Emessi ai sensi dell'articolo 6-quater del Dpr 633/1972) A FAVORE DEI RESIDENTI A  
PUMENENGO.**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei voucher multiuso/buoni spesa comunali per  
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e/o prodotti farmaceutici presso gli esercizi  
convenzionati presenti sul territorio che hanno aderito all'iniziativa.

**ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO**

I *voucher* multiuso/buoni spesa, del valore variabile di € 5,00 (cinque), 10,00 (dieci), 20,00 (venti), sono  
rilasciati dal Comune di Pumenengo; potranno essere spesi separatamente o cumulativamente entro e  
non oltre il termine perentorio del **31 gennaio 2024**, fatte salve eventuali proroghe che verranno  
formalmente comunicate.

Gli aventi diritto all'utilizzo dei voucher multiuso/buoni spesa sono liberi di utilizzare gli stessi in uno  
o più esercizi convenzionati senza vincoli con alcun esercente.

A coloro che presenteranno i voucher multisuo/buoni spesa dovrà essere rilasciato regolare scontrino fiscale in quanto la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l'esercizio commerciale e il beneficiario degli stessi. L'intervento del comune resta limitato alla regolazione finanziaria dell'operazione.

### **ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

I voucher multisuo/buoni spesa sono rimborsati dal Comune all'esercizio commerciale per il valore nominale degli stessi a fronte di presentazione di apposito rendiconto, con allegati i voucher multisuo/buoni spesa (in originale), per cui il rimborso è richiesto, e copia degli scontrini non validi ai fini fiscali corrispondenti ad ogni voucher multisuo/buono spesa presentato a rimborso.

L'ufficio comunale preposto provvederà alla liquidazione dell'importo richiesto a rimborso entro 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale della relativa richiesta, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

I voucher multisuo/buoni spesa verranno pagati all'esercizio commerciale convenzionato per il relativo valore nominale, mediante bonifico sul conto corrente dedicato, indicato all'articolo 10 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune **almeno ogni 25 giorni e, comunque, ogni volta che l'importo dei voucher multisuo/buoni spesa ritirati raggiunga € 2.000.**

### **ART. 4 – CONDIZIONI**

I voucher/buoni spesa sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto. Eventuali differenze tra il valore dei voucher multisuo/buoni spesa e il totale speso dovranno essere riconosciute direttamente dal cliente al commerciante secondo le modalità che riterrà più opportune.

### **ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con i voucher multisuo/buoni spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche
2. prodotti farmaceutici
3. prodotti per la pulizia della casa
4. prodotti per l'igiene personale
5. alimenti per la prima infanzia
6. alimenti per animali domestici

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei voucher multisuo/buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo dei buoni da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

### **ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al **31 gennaio 2024.** Lo stesso potrà essere prorogato alle medesime condizioni qualora ne ricorrano i presupposti.

### **ART. 7 – ACCORDO DI RISERVATEZZA**

L'esercente e i soggetti da esso autorizzati potrebbero venire indirettamente a conoscenza di dati riguardanti situazioni di disagio economico-sociale, relative a soggetti beneficiari dei supporti rilasciati dall'ente, durante le attività correlate al presente accordo. Per questo motivo, l'esercente è tenuto a sensibilizzare i soggetti che dovessero venire a conoscenza di tali informazioni a: - trattare soltanto i dati necessari allo svolgimento delle attività lavorative; - mantenere la massima riservatezza in merito

a qualsiasi informazione si venga a conoscenza, in forma strumentale o occasionale, durante lo svolgimento delle attività; - non comunicare a soggetti non espressamente autorizzati dati ed informazioni di cui si possa venire a conoscenza, comprese situazioni o circostanze da cui si potrebbero anche indirettamente desumere informazioni su situazioni di disagio economico-sociale correlate alle attività svolte, anche al termine del presente accordo; - segnalare immediatamente eventi o situazioni da cui potrebbero derivare potenziali violazioni alla riservatezza dei dati, affinché l'esercente li comunichi prontamente (e non oltre 24 ore dalla rilevazione dell'evento) al Comune di Pumenengo - titolare del trattamento.

#### **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO**

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del reciproco trattamento finalizzato all'esecuzione del presente accordo. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

#### **ART. 9 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei voucher multiuso/buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nel presente accordo, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 10- OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente: conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono: 1. nome cognome ..... (C.F. ....) nato/a a ..... il .../.../..... residente a ..... in qualità di .....; 2. nome cognome ..... (C.F. ....) nato/a a ..... il .../.../..... residente a ..... in qualità di .....; L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esercizio convenzionato è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esercizio convenzionato non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati.

**ART. 11 CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Bergamo, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

**ART. 12 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Pumenengo.

**ART. 13 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

**ART. 14 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di PUMENENGO

---

L'Esercizio Commerciale

---